



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 99 del 22/04/2021**

---

**Istituzione e disciplina del registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.**

---

*Firmato da: Francesco Emilio Borrelli*



*Consiglio Regionale della Campania*  
*VIII Commissione consiliare permanente*  
*Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo*  
*Il Presidente*

## **PROPOSTA DI LEGGE**

# **ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO REGIONALE DEI COMUNI CON PRODOTTI DE.CO.**

**ad iniziativa del consigliere regionale**

***Francesco Emilio Borrelli***



*Consiglio Regionale della Campania  
VIII Commissione consiliare permanente  
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo  
Il Presidente*

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO REGIONALE DEI COMUNI CON PRODOTTI DE.CO.**

#### **Relazione illustrativa**

La Denominazione Comunale (De.Co.) è adottata con deliberazione di un'amministrazione comunale che registra un dato di fatto: un prodotto, un piatto, un sapere, con i quali una Comunità si identifica. Sono dunque un atto politico, che fissa un valore, una carta di identità che il Sindaco, affiancato da un Comitato Tecnico Scientifico, rilascia dopo aver censito un passato, un presente ed immaginato uno sviluppo futuro.

Numerosi comuni, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo e delle potestà loro attribuite ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000, hanno concepito tale denominazione come strumento di salvaguardia delle loro produzioni, ma anche come mezzo per promuovere all'esterno le specificità culturali e storiche del loro territorio. Attraverso l'istituzione della De.Co., si possono infatti conseguire importanti obiettivi socio-economici, tra cui il rilancio delle produzioni locali legate all'agroalimentare, all'enogastronomia e all'artigianato, la promozione del territorio attraverso le sue specificità produttive, la salvaguardia del patrimonio culturale.

Si può dunque affermare che la certificazione De. Co. rappresenti ad oggi uno dei principali strumenti attraverso cui le comunità locali possono tutelare le proprie tradizioni, innescando al tempo stesso processi di sviluppo territoriale ecosostenibile. Non si può non riconoscere, infatti, l'esistenza di un forte interesse alla conservazione di prodotti che fanno parte a tutti gli effetti della cultura popolare dei singoli territori.

La Denominazione Comunale rappresenta ad oggi uno dei principali strumenti attraverso cui le comunità locali possono tutelare le proprie tradizioni, innescando al tempo stesso processi di sviluppo territoriale ecosostenibile, con una serie di benefici per le aziende locali, i cittadini e l'intero territorio di riferimento:

a) Vantaggi per i cittadini

- ritrovato prestigio e senso civico e sociale d'appartenenza;
- uno strumento per riappropriarsi delle proprie tradizioni e costumi;
- importante indotto negli altri comparti produttivi (turistico-culturale, artigianato, commercio);
- aumento del livello di benessere.

b) Vantaggi per i produttori

- aumento delle capacità produttive ed economiche;
- sviluppo di economie di scala e di specializzazione;
- allargamento del mercato potenziale;
- incentivi e agevolazioni pubbliche e private;
- garanzie e certificazione dei prodotti e/o produzioni;
- condizioni favorevoli di sopravvivenza.

c) Vantaggi per il territorio

- opportunità legate ad uno sviluppo ecosostenibile;



**Consiglio Regionale della Campania**  
**VIII Commissione consiliare permanente**  
*Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo*  
**Il Presidente**

- conservazione e valorizzazione dell'intero sistema territoriale;
- maggiore efficienza ed efficacia del sistema di governance pubblica;
- apertura e scambi con l'esterno, che aumentano il livello socio-culturale e produttivo della popolazione.

In tale prospettiva, l'Ente regionale deve fare la propria parte, contribuendo attivamente alla tutela e alla valorizzazione delle tradizioni locali: la necessità di una specifica legislazione è legata principalmente all'esigenza di avere un quadro completo delle denominazioni comunali istituite in Campania, riconducendo ad unitarietà tutte le iniziative realizzate nei comuni del territorio, senza per questo intaccarne l'autonomia in materia. Lo strumento individuato per la realizzazione di tali fini è il Registro regionale dei comuni che possiedono prodotti con denominazione comunale di origine.

La presente proposta di legge, ispirata a un'analoghe iniziative promosse da altre Regioni italiane (Liguria l.r. 11/2018) consta di 7 articoli.

L'articolo 1 esplicita le finalità della legge, fornendo allo stesso tempo le definizioni di prodotti De.Co. e dei prodotti agricoli tradizionali, al fine di evitare ambiguità o confusioni.

Con l'articolo 2 viene istituito il Registro Regionale dei comuni con prodotti De.Co., all'interno del quale vengono iscritti i Comuni e i relativi prodotti che abbiano ottenuto la denominazione, nonché le aziende e tutte le forme associative, comitati, consorzi che effettuano le produzioni tradizionali. È previsto inoltre che la Regione proceda all'istituzione di un logo distintivo del Registro quale strumento di valorizzazione e identificazione dei prodotti tipici iscritti.

All'articolo 3 vengono delineate le specifiche funzioni del Regolamento di iscrizione al Registro Regionale De.Co..

L'articolo 4 dispone la nascita di un Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co..

Con l'articolo 5 la Regione si impegna a sostenere, anche economicamente, la valorizzazione e la promozione dei prodotti De.Co., nell'ambito della difesa delle pratiche legate al lavoro, alla coltivazione e alla lavorazione agricola e artigianale.

L'articolo 6 contiene la norma finanziaria e l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge.

### **Relazione tecnico-finanziaria**

Dall'attuazione della norma derivano oneri per Euro 150.000,00.

In particolare, l'art. 5 prevede al comma 2 il sostegno, anche economico, da parte della Regione alle produzioni De.Co. iscritte nel Registro regionale per la visibilità e le azioni di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale.

Inoltre, al successivo comma 3, si prevede che la Regione promuova, anche attraverso contributi economici, iniziative di sostegno per le filiere che integrino e promuovano i prodotti De.Co..

Agli oneri complessivamente derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante prelievo di euro 150.000,00 dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021, 2022 e 2023.



*Consiglio Regionale della Campania  
VIII Commissione consiliare permanente  
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo  
Il Presidente*

## **PROPOSTA DI LEGGE**

# **ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO REGIONALE DEI COMUNI CON PRODOTTI DE.CO.**

### **Art. 1 (Finalità e definizioni)**

1. La Regione valorizza l'istituzione delle denominazioni comunali, di seguito denominate "De.Co.", quale strumento efficace per promuovere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, della biodiversità, nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio.
2. Nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle Indicazioni Geografiche (DOP, IGP e STG), la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei comuni con prodotti De.Co., istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Non sono inclusi nel Registro Regionale De.Co. tutti i prodotti agricoli tradizionali (PAT) già inseriti nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
4. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "De.Co." la denominazione comunale deliberata dal Comune e contrassegnata dal Sindaco, che attesta il legame fortemente identitarie di un prodotto con il territorio comunale. La De.Co. non è intesa come un marchio di qualità e neppure come uno di certificazione.
5. Ai fini di cui alla presente legge, è definito "prodotto De.Co.", un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, nonché un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristica del territorio.

### **Art. 2 (Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.)**

1. È istituito il "Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.", di seguito denominato "Registro", all'interno del quale vengono iscritti i Comuni e i relativi prodotti tipici che abbiano ottenuto la denominazione, nonché le aziende e tutte le forme associative, comitati, consorzi che effettuano le produzioni a denominazione comunale, con ogni notizia utile all'individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e dell'estensione della zona di produzione, nonché dell'epoca nella quale la stessa risulta iniziata, ad opera di chi e da chi è proseguita.
2. Ferma restando la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte dei Comuni mediante apposita delibera consiliare e rispettivo regolamento comunale, la Regione procede all'istituzione di un logo distintivo del Registro quale strumento di valorizzazione e identificazione e ne mantiene la titolarità dell'uso.
3. I soggetti iscritti al Registro di cui al comma 1 possono esporre il logo distintivo e farne uso nella propria attività pubblicitaria, secondo le modalità stabilite dalla Regione con apposito atto.
4. Il Registro è tenuto dalla Giunta regionale.
5. La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto provvede a:
  - a) individuare la struttura amministrativa regionale interessata alla tenuta del Registro;
  - b) definire le sezioni e i campi informativi del Registro;
  - c) individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro;
  - d) definire le procedure di iscrizione al Registro e per l'aggiornamento dello stesso;
  - e) fornire forma grafica al logo del Registro e a stabilire le regole per la sua concessione;



**Consiglio Regionale della Campania**  
**VIII Commissione consiliare permanente**  
*Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo*  
**Il Presidente**

f) definire le modalità di diffusione informativa del Registro.

**Art. 3**  
**(Regolamento di iscrizione)**

1. La Regione, al fine di offrire orientamenti comuni per tutti i comuni che intendano riconoscere prodotti De.Co. sul proprio territorio di competenza, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con deliberazione della Giunta regionale, a emanare apposito regolamento.
2. Previa definizione di un sistema di armonizzazione, di raccordo automatico e di semplificazione con gli esistenti regolamenti comunali di istituzione dei prodotti De.Co., il regolamento di iscrizione:
  - a) definisce gli adempimenti formali per l'iscrizione dei prodotti De.Co. nel Registro regionale;
  - b) definisce i requisiti minimi ai fini dell'iscrizione dei prodotti al Registro;
  - c) definisce gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento dello stesso;
  - d) propone caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi dei prodotti De.Co.;
  - e) propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De. Co..
3. Il regolamento contiene le disposizioni per l'iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4**  
**(Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co.)**

1. La Regione, al fine di sostenere orientamenti comuni per tutti i Comuni che hanno riconosciuto prodotti De.Co. sul proprio territorio di competenza, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con deliberazione della Giunta regionale, a emanare apposito regolamento per l'istituzione di un Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co.
2. Il regolamento di iscrizione definisce:
  - a) definisce gli adempimenti formali per l'iscrizione dei Comuni nel Coordinamento Regionale e la sua sede;
  - b) definisce i requisiti minimi ai fini dell'iscrizione;
  - c) propone gli strumenti indispensabile per attivare ed incentivare la collaborazione operativa e il dialogo tra i Comuni e tra queste e l'Amministrazione Regionale e persegue le seguenti finalità:
    - Creare momenti di confronto e di interazione tra i soggetti comunali;
    - Favorire il raccordo tra i Comuni promuovendo momenti di riflessione e di confronto, incontri e programmi condivisi volti a rafforzare lo scambio di esperienze e competenze e il lavoro comune;
    - Concordare le linee di intervento e definire le attività e gli impegni reciproci dei Comuni in occasione di eventi e di iniziative di interesse generale della comunità regionale per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità ad essi legate.
    - Ottimizzare l'apporto di ciascuna Amministrazione Comunale con azione sinergica attraverso un percorso condiviso di elaborazione dei diversi aspetti funzionali ed organizzativi, per il perseguimento degli obiettivi comuni, evitando frammentazioni e sovrapposizione delle iniziative.



**Consiglio Regionale della Campania**  
**VIII Commissione consiliare permanente**  
*Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo*  
**Il Presidente**

3. Il Coordinamento è aperto ad ogni Comune che può farne parte sottoscrivendo per adesione il regolamento, ferma restando l'indipendenza e l'autonomia di ciascuna Amministrazione Comunale nel perseguimento delle proprie finalità regolamentari.

**Art. 5**  
**(Promozione dei prodotti De.Co.)**

1. La Regione, nel perseguire le finalità della presente legge in combinato disposto con quelle espresse all'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della dieta mediterranea) considera i prodotti De.Co., iscritti nel rispettivo Registro regionale, testimonianza del territorio campano da valorizzare unitamente alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata.

2. La Regione assicura alle produzioni De.Co. iscritte nel rispettivo Registro regionale, sostegno, anche economico, visibilità e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale dedicata.

3. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione promuove, anche attraverso contributi economici, iniziative di sostegno per le filiere che integrino e promuovano i prodotti De.Co..

**Art. 6**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante prelevamento di euro 150.000,00 dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021, 2022 e 2023.

**Art. 7**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.